

Sent. N. 1968/18
R.G. N. 6310/18
Cren. N.
Rep. N.



Ufficio del Giudice di Pace di Catania

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace della Sez. II, Avv. Anna Maria Alda Grippaldi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G.N. 6310/2018 decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 07.09.2018.

PROMOSSA DA

[redacted] nata a [redacted] il [redacted] ed ivi residente alla Via [redacted]
[redacted] e n. [redacted], C.F.: [redacted] elettivamente
domiciliata in Catania, Via Conte Ruggero n. 20, presso lo studio dell'Avv.
Domenico Barbarino che la rappresenta e difende giusta procura a margine
dell'atto di ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI [redacted]-CORPO DI P.M., in persona del Sindaco pro-
tempore, elettivamente domiciliato in Catania, [redacted], presso la
sede del Comando di P.M., rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, dal Comandante di P.M. Gen. B. [redacted], dal Commissario
Dr.ssa [redacted] dagli Isp. Capo [redacted] [redacted] giusta
delega del 22.06.2017 prot. 230040.

RESISTENTE

Avente ad oggetto: Opposizione L. 689/81 a verbale di violazione al c.d.s.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.09.2018 le parti concludevano come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex Legge 69/09, entrata in vigore il 04.07.2009.

Il ricorso proposto dalla ricorrente deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

Dalla documentazione in atti, segnatamente dal verbale n. 7957687/18/V/0 del 13.03.2018 e dal verbale n. 7202983/18/V/0 del 14.03.2018, entrambi emessi dal Comune di ██████████ Corpo di P.M. e notificati il 22.05.2018, emerge che la ricorrente avrebbe violato l'art. 7 c.d.s. per avere lasciato il veicolo ██████████ ██████████ irregolarmente in sosta nello spazio regolamentato ad orario ed a pagamento senza esporre il biglietto orario di pagamento. Per tale ragione, le veniva irrogata, per ciascuna infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 25,00 oltre ad Euro 13,50 per spese di notifica.

La ricorrente chiedeva l'annullamento dei verbali opposti - lamentando la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero - previa disapplicazione della Deliberazione n. 2810 del 29.11.1995 di perimetrazione del centro urbano "*ove sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico*" e della Deliberazione di G.M. n. 2024 del 21.12.2001 istitutiva degli stalli a pagamento.

Il Codice della Strada, art. 7, comma 8, stabilisce che, qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.

Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite di particolare pregio storico e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica.

Ciò in sostanza rende illegittima una sanzione elevata al trasgressore che non abbia esposto il ticket se mancano, nelle vicinanze, zone in cui la sosta è gratuita.

Tale assunto ha trovato varie conferme giurisprudenziali: la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18575/2014 (la Cassazione, ribadisce che sono illegittime le multe su strisce blu se non ci sono aree di parcheggio gratuite) ha precisato che, nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull'autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, che lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell'art. 7 c.d.s., comma 8.

Questo perché, come più volte ritenuto dalla Corte, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'Amministrazione, sebbene formalmente convenuta in giudizio, assuma sostanzialmente la veste di attrice: *"spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi"*.

Nel caso di specie, poiché l'Ente convenuto non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante *ex lege* versando in atti la copia della Delibera che esclude la sussistenza dell'obbligo di destinare una adeguata area a parcheggio libero nei siti ove sono state accertate le presunte infrazioni ovvero la esistenza di aree di parcheggio libere in prossimità dei c.d. "stalli delle strisce blu", questo giudice, alla luce di quanto argomentato, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla integralmente i verbali di violazione alle norme del c.d.s. n. 7957687/18/V/0 del 13.03.2018 e verbale n. 7202983/18/V/0 del 14.03.2018, entrambi emessi dal Comune di ██████████-Corpo di P.M. e notificati il 22.05.2018.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo con distrazione a favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice di pace della Sez. II Avv. Anna Maria Alda Grippaldi, definitivamente pronunciando nella causa R.G.N. 6310/2018 promossa da [REDACTED] in opposizione a verbale di violazione al c.d.s., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

Visto l'art. 7 del D.lgs 150/2011,

ACCOGLIE

l'opposizione e per l'effetto annulla i verbali di violazione alle norme del c.d.s. n. 7957687/18/V/0 del 13.03.2018 e verbale n. 7202983/18/V/0 del 14.03.2018, entrambi emessi dal Comune di [REDACTED] -Corpo di P.M. e notificati il 22.05.2018. Condanna il Comune resistente alle spese del presente giudizio che liquida complessivamente in Euro 163,00, di cui Euro 30,00 per la fase studio, Euro 30,00 per la fase introduttiva, Euro 60,00 per la fase decisionale, Euro 43,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Catania il 07 settembre 2018

Il Giudice di pace

Dr.ssa Anna Maria Alda Grippaldi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Catania, il 11 SET. 2018

IL CANCELLIERE
(Grazia Campolla)

